

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti pacifici – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13206 del 28/05/2013

Produzione di un documento - Non contestazione delle sue risultanze - Presupposto - Esistenza giuridica del documento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

L'operatività del principio di non contestazione delle risultanze di un documento prodotto da una delle parti del giudizio presuppone un requisito minimo, costituito dalla necessità che del documento stesso sia pacifica l'esistenza dal punto di vista giuridico. (Nel caso di specie, essendo state prodotte in giudizio fotocopie incomplete, prive di sottoscrizione, di polizze assicurative, delle quali risultava pertanto impossibile verificare la validità, si è escluso che tale produzione documentale fosse idonea a consentire l'operatività del principio di non contestazione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13206 del 28/05/2013